

DAL 1° LUGLIO NUOVE REGOLE IVA SULLE VENDITE A DISTANZA

(D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83)

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo le nuove regole IVA che disciplineranno le vendite a distanza verso privati consumatori residenti UE.

PREMESSA

Attualmente, le vendite a distanza a privati consumatori di beni spediti dall'Italia in altro Stato dell'Unione Europea o viceversa (con cataloghi, per corrispondenza o via internet, dirette o tramite marketplace) sono imponibili ai fini IVA nel Paese del venditore, a meno che non superino un determinato limite di fatturato nel Paese di destinazione: 35.000 euro salvo 44.873 euro per Repubblica Ceca, 80.197 per Gran Bretagna, 100.000 euro per Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. In tale caso, divengono imponibili nel Paese di destinazione, con conseguente obbligo per il venditore di aprirvi una posizione IVA, direttamente o nominando un rappresentante fiscale.

IL REGIME SEMPLIFICATO DELLE VENDITE A DISTANZA A PRIVATI UE

Dal 1° luglio 2021 le suddette vendite diventano rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni a meno che nell'anno precedente dette vendite non superino euro 10.000. Qualora detta soglia sia superata in corso d'anno, l'IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Per adempiere agli obblighi IVA nel Paese di destinazione, il soggetto passivo può sempre aprire la partita IVA o nominare un rappresentante fiscale in ogni Stato membro in cui esegue le vendite oppure aderire al regime OSS (One stop shop), che consente di applicare l'imposta dell'altro Stato senza ivi aprire una posizione IVA. L'imposta sulle vendite in ogni Paese UE con le rispettive aliquote sarà infatti dichiarata e versata trimestralmente (entro 20 giorni dalla fine del trimestre) all'erario nazionale per essere ripartita fra i vari Stati. Gli operatori devono quindi conoscere ed applicare le aliquote di ciascun Paese di destinazione e, conseguentemente, riallineare i prezzi al pubblico. **Le operazioni in regime OSS sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri IVA e dichiarazione annuale.** A seguito dell'adesione al regime OSS, è consentito chiudere la partita IVA o



revocare il rappresentante fiscale nominato in altro Stato UE, sempre che non sia necessaria ad altri fini (es. vendite di beni ubicati nell'altro Stato).

NB: possono aderire al regime OSS anche i soggetti passivi che prestano servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue nei confronti di privati (es. ristrutturazioni di case).

NB: chi opera in regime OSS non può detrarre dall'IVA dovuta nel singolo Paese quella assolta sugli acquisti effettuati "in loco", ma può solo chiederne il rimborso.

La registrazione all'OSS si effettua accedendo ai servizi Fisconline sul sito dell'Agenzia delle entrate e **decorre dal primo giorno del trimestre successivo** a quello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

LO SPORTELLO UNICO PER I BENI DI MODICO VALORE IMPORTATI NELLA UE

Dal 1° luglio 2021 per i beni non soggetti ad accisa di provenienza extra Ue di valore inferiore a 22 euro che formano oggetto di vendite a distanza nell'Unione europea nei confronti di privati **è abolita la vigente esenzione dall'IVA**. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione ha infatti determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei.

Se il valore dei beni non supera 150 euro l'importazione resta esente da IVA che è pagata dal cliente come parte del prezzo di acquisto e dichiarata e versata dal fornitore tramite sportello unico per le importazioni (IOSS - Import One Stop Shop).

Qualora le suddette vendite non siano effettuate dal fornitore tramite un proprio negozio online, ma attraverso un portale web (marketplace) che gestisce l'ordine e il pagamento, gravano su tale soggetto gli obblighi fiscali di versamento e dichiarazione dell'imposta (esempio: un privato italiano acquista su Amazon un prodotto da 100 euro, proveniente da fornitore cinese: la cessione dal fornitore cinese ad Amazon è esente mentre l'IVA compresa nel prezzo al consumatore finale è versata da Amazon in Italia tramite il sistema IOSS).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.